

SABATO 16 OTTOBRE 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Delega fiscale rallentata. Ma è urgente la riforma della riscossione - pag. 2
- Sostenibilità e Fisco: la necessità di un percorso comune - pag. 4
- Decreto fiscale: novità su riscossione, bonus ricerca e sviluppo e patent box - pag. 7
- Superbonus anche per immobili destinati ad abitazione solo al termine degli interventi - pag. 9

LAVORO E PREVIDENZA

- Green pass: il datore di lavoro può richiedere in anticipo la comunicazione ai lavoratori - pag. 21
- HR transformation: come organizzare il lavoro nel "new normal" - pag. 23
- CIG Covid, sicurezza sul lavoro, quarantena e congedi parentali: le novità del decreto fiscale - pag. 25
- Green pass luoghi di lavoro: dalle faq del Governo chiarimenti sui rapporti a termine - pag. 27

FINANZIAMENTI

- Fintech: finanziati i progetti innovativi delle start up nei settori finanziario e assicurativo - pag. 28
- Bando Marchi+2021: domande dal 19 ottobre. Come presentarle - pag. 30

IMPRESA


- Decreto Fiscale: l'ok su sicurezza sul lavoro, remissione cartelle e rifinanziamento dell'ecobonus auto - pag. 32

IN EVIDENZA

Delega fiscale rallentata. Ma è urgente la riforma della riscossione

di Cesare Glendi - Professore Emerito di diritto processuale civile presso l'Università di Parma


I principi e i criteri direttivi contenuti nella delega fiscale, che dovrebbero circoscrivere adeguatamente l'opera del futuro legislatore delegato, appaiono del tutto evanescenti. E anche i tempi: inadeguati e allentati rispetto al calendario in termini di assoluta priorità per l'attuazione del PNRR. L'unica parte della progettata delega che mostra un qualche segno di effettivo contenuto è prevista dall'art. 2, "Modifiche del sistema nazionale della riscossione". Ma bisogna passare al più presto alla fase di concreta realizzazione di quanto programmato. Anche perché tutto questo disegno riformistico della riscossione, più che all'opera del Governo, è accreditabile alla ferma e ben autorevole decisione assunta dalla Corte costituzionale; un imperativo categorico di un immediato adempimento di un preciso dovere costituzionale.

Il testo della **delega** per la **risfor-** parlando di riserva di legge espre-
ma fiscale portato all'esame del samente contemplata dall'art. 97
Consiglio dei Ministri del 6 ottobre Cost., dove notoriamente si parla
2021 non lascia presagire nulla di di tutt'altro, essendo la riserva di
buono. legge prevista dall'art. 76 Cost.,
A parte il **macroscopico errore** sembrano davvero **eccessivi i ter-**
in cui è incorso, incredibilmente, **mini** di 18 mesi dall'entrata 

HR transformation: come organizzare il lavoro nel "new normal"

di Giacomo Manara - Consulente d'impresa e Docente di Change Management e Competenze Manageriali presso l'Università Cattolica di Milano

Cosa resta da fare all'HR oggi che la crisi pandemica sembra alle spalle e il "new normal" è un'esperienza quotidiana? E' ancora necessario che si ponga al centro della trasformazione e che per trasformarsi debba fare cose diverse? Sicuramente è importante che l'HR definisca le priorità, valutando le risorse disponibili per cambiamenti e nuove sperimentazioni in base alla dimensione dell'azienda nella quale opera (piccola e media o grande e multinazionale). In tale ottica quattro appaiono le aree di attenzione, i terreni di sfida su cui HR è ancora oggi chiamata a dare delle risposte.

La crisi pandemica sembra ormai per trovare formule ibride di lavoro alle spalle, il **"new normal"** è una ro, per accompagnare i manager a esperienza quotidiana, l'economia perfezionare i nuovi stili di leadership e i dipendenti a imparare ad ne da fare? E' ancora necessario organizzarsi e rimanere connessi che **HR** si ponga **al centro della** e responsabili senza farsi prendere **trasformazione?** dalla tentazione dell'abbandono e Occorre ancora insistere per cercare **nuovi modelli organizzativi,** del distacco? Potremmo anche ric- spondere no, che non è più 

Fisco

L'Editoriale di Cesare Glendi

Delega fiscale rallentata. Ma è urgente la riforma della riscossione

di Cesare Glendi - Professore Emerito di diritto processuale civile presso l'Università di Parma

I principi e i criteri direttivi contenuti nella delega fiscale, che dovrebbero circoscrivere adeguatamente l'opera del futuro legislatore delegato, appaiono del tutto evanescenti. E anche i tempi: inadeguati e allentati rispetto al calendario in termini di assoluta priorità per l'attuazione del PNRR. L'unica parte della progettata delega che mostra un qualche segno di effettivo contenuto è prevista dall'art. 2, "Modifiche del sistema nazionale della riscossione". Ma bisogna passare al più presto alla fase di concreta realizzazione di quanto programmato. Anche perché tutto questo disegno riformistico della riscossione, più che all'opera del Governo, è accreditabile alla ferma e ben autorevole decisione assunta dalla Corte costituzionale; un imperativo categorico di un immediato adempimento di un preciso dovere costituzionale.

Il testo della **delega** per la **riforma fiscale** portato all'esame del Consiglio dei Ministri del 6 ottobre 2021 non lascia presagire nulla di buono.

A parte il **macroscopico errore** in cui è incorso, incredibilmente, parlando di riserva di legge espressamente contemplata dall'art. 97 Cost., dove notoriamente si parla di tutt'altro, essendo la riserva di legge prevista dall'art. 76 Cost., sembrano davvero **eccessivi i termini** di 18 mesi dall'entrata in vigore della delega per l'**emanazione di uno o più decreti legislativi** recanti la revisione del sistema fiscale, con ulteriore termine di 24 mesi per disposizioni correttive e integrative degli emanati decreti legislativi.

Oltre a ciò, i **principi e criteri direttivi** che dovrebbero, *secundum Constitutionem*, **circoscrivere** adeguatamente l'**opera** del futuro **legislatore delegato**, appaiono del tutto **evanescenti**; idonei, forse, a indurre i *partners* europei a sganciare i soldi del PNRR, ma nient'affatto adeguati per fornire solide basi all'opera di codificazione di cui il Paese abbisogna.

L'unica parte della progettata delega che mostra un qualche **segno di effettivo contenuto** è quella prevista dall'art. 2, riguardante, com'è scritto nella rubrica, "**Modifiche del sistema nazionale della riscossione**".

Leggi anche Riforma della riscossione: perché nel PNRR deve avere alta priorità!

Nella sostanza qui si riporta quanto già era stato scritto nella Relazione al Parlamento *ex art. 4*, comma 10, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 69, su "Sistema della Riscossione Nazionale", ponendo il **costo** del **servizio della riscossione** a carico della **fiscalità generale**. In modo da **uniformare** anche il nostro agli **altri paesi europei** (come Germania, Francia, Spagna e Regno Unito), dove il costo del servizio di riscossione è interamente a carico dell'Amministrazione finanziaria (e quindi della fiscalità generale); e così, superando

definitivamente anche l'ancestrale "modello duale" in favore di un "sistema monistico", con un solo ente almeno per i crediti erariali.

Tutto questo è senz'altro appropriato.

Ma non basta. Nel senso che, dalla fase di pur avanzata programmazione informativa, bisogna passare al più presto alla fase di **concreta realizzazione** di quanto così programmato.

I tempi segnati dalla delega sono assolutamente **inadeguati** a tal fine e ben diversi, ed allentati, rispetto al calendario in termini di assoluta priorità per l'**attuazione del PNRR**.

Anche perché, come già si è avuto modo di evidenziare altrove, tutto questo disegno riformistico, più che all'opera del Governo, è accreditabile alla ferma e ben **autorevole decisione** assunta dalla **Corte costituzionale** con la sentenza n. 120/2021 (pres. Coraggio - rel. Antonini), ove la **riforma dell'aggio** e dello stesso apparato della riscossione, più che un obiettivo di buona azione di Governo, assume, invece, la consistenza e l'imperativo categorico di un immediato adempimento di un preciso dovere costituzionale, reso concretamente vincolante per *rescriptum Curiae*.

Al riguardo giova evidenziare come la Corte costituzionale, con la sentenza 120/2021, non si sia limitata ad accertare l'incostituzionalità dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999, nel testo vigente *ratione temporis* solo perché in contrasto con l'art. 3 Cost., riversando la totalità dei costi della riscossione su una sola limitata parte dei contribuenti e cioè sui c.d. debitori tardivamente solventi, anziché sulla totalità dei contribuenti stessi, con manifesta irragionevolezza e disproporzionalità dell'aggio. Avendo, infatti, la Corte censurato l'intero sistema tributario nel suo complesso, in quanto il **mal funzionamento della riscossione**, fornendo "risorse insufficienti al corretto esercizio della funzione pubblica di riscossione", determina così

il concreto rischio di una grave alterazione del principio di solidarietà, perché il dovere tributario nella sua globalità e a livello costituzionale, è preordinato al finanziamento dell'insieme dei diritti costituzionali, che la Repubblica riconosce e garantisce con l'art. 2 della *Magna Charta*, cioè i cosiddetti diritti costituzionali, sociali e civili, i quali richiedono "ingenti quantità di risorse per divenire effettivi".

Proprio in ragione di questo così ampio spettro d'incostituzionalità del sistema, la Corte si è momentaneamente astenuta da una formale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, comminando però al **legislatore nazionale** di **provvedere d'urgenza** nell'ambito disciplinare, ma includibile, che gli compete, ad una **compiuta riforma** del sistema.

Avendo, inoltre, ben cura di precisare come il proprio *self-restraint* sia stato adottato "in prima battuta" e "allo stato", segnando così il *dies a quo* dell'iperincostituzionalità "sospesa". Rimarcando, altresì, l'urgenza della riforma legislativa (§ 2.1.5., in fine) e "l'indifferibilità" della riforma al fine di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell'aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione" (2.1.5., in fine).

In attesa che dunque concretamente si attui la riforma di sistema, in vista della quale è stato provvisoriamente "sospeso" il sillogismo deliberatorio del giudice delle leggi, nei tempi e nelle modalità che si sono dette, s'impongono ai destinatari delle norme in sospensione

d'incostituzionalità elargita (o, meglio, minacciata) con monito, immediate problematiche "di condotta" sul piano applicativo.

Di fronte alla "**conclamata**", ancorché formalmente non dichiarata, **incostituzionalità** della non ancora espressamente abrogata e non ancora riformata **normativa sull'aggio**, non v'è dubbio che i giudici tributari, nel deliberare in ordine ad ogni denunziata illegittimità dell'aggio, dovranno: o, strettamente attenendosi al meccanismo istituzionalmente congegnato della doppia pronuncia, **rimettere nuovamente al vaglio della Corte** la stessa questione secondo quanto già statuito con la sentenza n. 120/2021 *rebus sic stantibus*, e alla luce di quanto fatto o non fatto dal legislatore (secondo quanto indicato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 45/2015). O, in un'ottica di sostanziale allineamento a quanto già accertato dalla Corte costituzionale e, in una sorta di anticipazione cautelare volta ad evitare nel caso concreto il pregiudizio di una decisione in contrasto con i principi costituzionali già espressi dal giudice delle leggi, **annullare gli atti impugnati in partibus quibus**, evitando così che i singoli contribuenti, che ne abbiano denunziato l'illegittimità, si trovino ad essere ingiustamente gravati di un onere della cui incostituzionalità non è più lecito dubitare.

In tal modo altresì cooperando *ab imis* alla concreta progressiva depurazione dall'Ordinamento di un vecchio ed obsoleto armamentario meritevole di essere al più presto dimenticato.

Fisco

Il ruolo della leva fiscale

Sostenibilità e Fisco: la necessità di un percorso comune

di Luca Nobile - Executive Senior Advisor dello Studio Associato di KPMG

Siamo abituati a pensare alla sostenibilità in termini di impatto ambientale e di lotta alla disuguaglianza, ma, per realizzarne gli obiettivi, le leve fiscali sono uno strumento indispensabile. Uno sviluppo sostenibile richiede un sistema tributario equo ed efficiente ma anche l'impegno delle imprese alla trasparenza. Anche di questo si parlerà nel corso del 9° Forum One FISCALE dedicato a "La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese", organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, in live streaming martedì 26 ottobre 2021.

L'idea di uno **sviluppo sostenibile**, di un'economia che non sia orientata all'immediata massimizzazione del profitto ma piuttosto al miglioramento della qualità della vita delle **generazioni presenti e future** è ormai da decenni al centro del dibattito internazionale ed è diventato l'obiettivo prioritario, almeno dichiarato, delle politiche adottate a livello domestico dai governi dei paesi più avanzati e delle scelte di indirizzo proposte nell'ambito degli organismi sovranazionali.

Le imprese e i loro stakeholder hanno imparato a familiarizzare con **concetti più sofisticati** declinati in **regole concrete** che talvolta incentivano, talvolta impongono il rispetto dei parametri utilizzati nella misurazione del livello di compliance delle attività imprenditoriali agli obiettivi di sostenibilità. **GRI (Global Reporting Initiative)**, gli standard globali per la rendicontazione di sostenibilità), **ESG (Environmental, Social and Governance)**, i criteri di valutazione sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) sono acronimi divenuti di uso comune nelle comunicazioni delle grandi imprese e stanno ormai entrando anche nel linguaggio delle imprese di media dimensione.

Il ruolo del legislatore fiscale

È probabile che la capacità, dovuta al loro impatto anche emotivo, di catalizzare l'attenzione del pubblico che esercitano i temi legati all'ambiente, al corretto utilizzo delle risorse o alla lotta alla disuguaglianza, possano mettere in ombra il **ruolo** che la **fiscalità** è chiamata ad assolvere in questo contesto, sia sotto forma di politiche fiscali che possono incentivare comportamenti "sostenibili" e scoraggiare quelli che invece possono causare danni significativi, per usare il linguaggio del legislatore europeo (regolamento n. 2019/2088/UE), sia sotto forma di rispetto degli obblighi fiscali che garantiscono le risorse per realizzare gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.

Ed è evidentemente questa la direzione tracciata dalla Commissione UE nella Comunicazione del 18 maggio 2021 in materia di **business taxation** in cui l'esigenza di rendere il quadro fiscale complessivo dell'Unione

più solido, efficiente ed equo è strettamente correlata alla necessità di canalizzare le risorse pubbliche verso il sostegno non di una generica ripresa economica, resa più urgente dalle contingenti vicende legate al periodo di emergenza sanitaria, ma una crescita che attraverso **investimenti equi e sostenibili** favorisca la **transizione ecologica e digitale**.

Non casualmente, la leva fiscale è individuata, dalla Commissione UE, come uno degli strumenti, se non lo strumento principale, di attuazione della strategia della così detta "**transizione verde**", per il perseguimento degli obiettivi del "Green Deal europeo". Insieme con le politiche di tariffazione ambientale e specifiche misure normative, come le proposte di un nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e di revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'UE, è affidato alle misure fiscali, in particolare all'annunciata riforma della **direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici**, la realizzazione del principio "**chi inquina paga**" e porre così fine all'epoca del c.d. "inquinamento gratuito", facendo seguito alla relazione della Corte dei Conti europea di prossima pubblicazione, come viene efficacemente spiegato nella Comunicazione dello scorso maggio.

La proposta di revisione della direttiva mira proprio ad introdurre una **nuova filosofia impositiva** il cui presupposto non sarà più di natura quantitativa, cioè in base ai volumi, ma qualitativa differenziando le aliquote minime a seconda del contenuto energetico e del potenziale impatto ambientale ed eliminando quelle distorsioni che favoriscono l'uso dei combustibili fossili.

Particolare attenzione, poi, viene accordata alle esigenze di **trasparenza**, per garantire agli operatori del settore e soprattutto agli utenti finali, attraverso l'adozione di un sistema uniforme di rappresentazione delle aliquote, un rapido e agevole confronto tra le varie fonti energetiche favorendo la scelta di quelle meno inquinanti semplicemente basandosi sul livello di tassazione, dal massimo per i combustibili fossili convenzionali (come gasolio e benzina) al minimo per

l'elettricità, i biocarburanti sostenibili avanzati, il biogas e i combustibili rinnovabili di origine non biologica come l'idrogeno rinnovabile. E neppure il richiamo alla trasparenza è casuale, perché le istanze di sostenibilità sono strettamente, necessariamente verrebbe da dire, connesse con la promozione della trasparenza, prima di tutto in ambito tributario.

A livello nazionale, poi, il PNRR individua **tre assi strategici di intervento** di cui due, **transizione ecologica e inclusione sociale e riequilibrio territoriale**, rispondono a prioritarie esigenze di sostenibilità, ed è inevitabile che le missioni che devono attuarne gli obiettivi richiedano l'intervento anche del legislatore tributario che, con l'introduzione di nuove misure fiscali o il rafforzamento o prolungamento di previsioni normative già esistenti, potrà orientare le scelte dei contribuenti verso comportamenti sostenibili.

Tanto per fare un esempio immediato, basti pensare all'effetto che potrà avere in termini di riqualificazione ambientale il riconoscimento della detrazione del 110% sulle spese sostenute per interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico.

L'impatto sulle imprese: controlli e trasparenza

Non si può che concludere che esiste un'importante relazione di dipendenza tra le istanze delle politiche di sostenibilità, o per dir meglio, il raggiungimento dei loro obiettivi, e politiche fiscali.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dalle implicazioni che inevitabilmente sono connesse all'utilizzo delle leve fiscali e cioè in primo luogo le **esigenze di trasparenza** e in secondo luogo, la ragionevolezza e proporzionalità delle attività di controllo. Alle prime, le imprese sono chiamate a rispondere attraverso l'utilizzo di strumenti cui si è già fatto cenno.

Gli **standard globali per la rendicontazione** della sostenibilità si sono recentemente arricchiti di un **nuovo set informativo**, il **207**, dedicato alla **disclosure on the approach to tax**. Sebbene inserito tra i Topic specific standard dedicati all'economia, le informazioni di cui si richiede la divulgazione, dal risk appetite dell'impresa in ambito fiscale come declinato all'interno della sua tax strategy (GRI 207-1), fino alle informazioni più dettagliate sulle imposte pagate nelle varie giurisdizioni in cui opera (GRI 207-4) distinguendo tra le imposte semplicemente collected (come le ritenute sui compensi e retribuzioni) e quelle effettivamente borne (tipicamente le imposte sui redditi prodotti), sono significative anche sulla valutazione del posizionamento dell'impresa rispetto alle tematiche della sostenibilità. In particolare, la disclosure richiesta dallo standard 207-4 consente un **raffronto immediato** tra profitti

realizzati nei paesi in cui opera l'impresa e il contributo concreto al loro sviluppo economico e sociale, attraverso l'adeguato assolvimento degli obblighi tributari. È poi del tutto evidente la necessità che, per parte pubblica, venga applicato un adeguato sistema di controlli che prevenga utilizzi impropri, se non addirittura abusivi, di quelle risorse che sono destinate a realizzare gli obiettivi che una strategia di sviluppo sostenibile ci indica come ineludibili.

Il problema appare particolarmente delicato.

Da un lato, la **vigilanza degli organi preposti al controllo** diventa, se possibile, ancora più rilevante perché non si tratta soltanto di reprimere fenomeni di evasione, ma di evitare che sia ritardato o compromesso il raggiungimento di quegli standard di sostenibilità con un duplice ordine di danni per la collettività, una prima volta per la sottrazione di risorse, soprattutto a quelle imprese che meglio avrebbero saputo impiegarle, poi per il perpetuarsi di comportamenti che sono dannosi per l'ambiente o lo sviluppo sociale.

D'altro canto, vanno anche **evitati** quegli **eccessi di rigore** che rischiano di vanificare il risultato delle politiche di incentivazione fiscale di cui abbiamo, purtroppo, un recente e significativo esempio nelle attività di controllo che vengono effettuate con riferimento all'utilizzo dei crediti d'imposta concessi per agevolare investimenti e innovazione tecnologica.

L'attività di recupero degli incentivi e di repressione dei comportamenti scorretti o fraudolenti dovrebbe essere sempre improntata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità tenendo anche presente che in questi ambiti, molto spesso, l'applicazione delle disposizioni tributarie è subordinata all'esistenza di specifici requisiti tecnici la cui verifica richiede, normalmente, competenze che non appartengono al bagaglio culturale degli organi preposti ai controlli fiscali.

Dalla prospettiva dell'impresa diventa sempre più **fondamentale** essere in grado di **documentare l'affidabilità dei presidi di controllo** e delle **procedure adottate** e garantire l'attendibilità dei dati divulgati che devono permettere agli stakeholder la corretta valutazione del livello di compliance dell'impresa agli obiettivi di sostenibilità.

Il rapporto di stretta **interdipendenza** tra questi ultimi e le tematiche di natura tributaria suggerisce che un approccio razionale dovrebbe opportunamente prevedere l'applicazione di adeguati processi di **risk management** da estendere anche al governo dei rischi fiscali non limitati al perimetro degli adempimenti ma che intercettino tutte le aree di rischio, spesso molto distanti dalla funzione che ha la responsabilità della compliance fiscale.

La risposta tecnicamente più adeguata resta, anche in questo caso, l'adozione di un tax control framework che garantisce contemporaneamente l'adeguato **governo del rischio** e l'**attendibilità delle informazioni** comunicate al pubblico.

9° FORUM ONE FISCALE - LIVE STREAMING

La Riforma Fiscale per la ripartenza del Paese

26 ottobre 2021 dalle 10:00 alle 16:00

Accreditato 5 CFP per Dottori commercialisti ed

Esperti Contabili e Consulenti del lavoro

Iscriviti gratis

Accedi a tutti i contenuti di One FISCALE Gratis per

30 giorni

Fisco

Dal Consiglio dei Ministri

Decreto fiscale: novità su riscossione, bonus ricerca e sviluppo e patent box

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Non si decade dai piani di rateazione se non si versano 18 rate e non 10 come attualmente previsto. Inoltre, chi non ha versato le rate della rottamazione ha tempo fino al 30 novembre per evitare di decadere dall'agevolazione mentre per le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 ci sono 150 giorni a disposizione per effettuare i versamenti. Queste, insieme a quelle sul bonus ricerca e sviluppo e sul patent box, sono alcune delle novità del decreto collegato alla manovra di bilancio 2022 che ha ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021.

La **manovra di bilancio 2022** inizia a muovere i primi passi. Infatti, nella giornata del 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il **decreto collegato** che come da tradizione, contiene alcune importanti norme sia in materia fiscale che di lavoro che faranno da complemento alla legge di bilancio 2022.

Sul versante fiscale spiccano le disposizioni in materia di **riscossione** con un pacchetto nutrito di norme legate da un unico filo conduttore: dare un'ulteriore boccata di ossigeno ai contribuenti con ulteriori dilazioni e/o agevolazioni.

Infatti, tra le altre cose, si amplia di otto mesi (dagli attuali 10 a **18 mesi**) l'arco temporale di "tolleranza" per evitare di decadere dai piani di rateazione in atto. Si dà la possibilità a chi non ha versato le rate della rottamazione di provvedervi entro il **30 novembre** senza incorrere nella decadenza.

Si concedono **150 giorni** per effettuare i versamenti delle cartelle notificate dal 1 settembre 2021.

Ma il capitolo Fisco non si esaurisce qui: infatti, ci sono novità anche per quanto riguarda il credito d'imposta sulla **ricerca e sviluppo** e il **Patent Box**.

Proviamo, dunque, ad entrare maggiormente nel merito delle novità, con la precisazione che, quanto si dirà appresso, deriva dalla lettura di bozze del decreto che dovranno essere confermate dal testo ufficiale che andrà in Gazzetta Ufficiale.

Novità in materia di riscossione

Il decreto in bozza, come anticipato, per quel che riguarda la riscossione, contiene tre novità che interessano i versamenti:

1. delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio 2020 e 2021 sospese con le norme anti-Covid;
2. delle cartelle notificate a partire dal 1° settembre 2021;
3. delle rateazioni in essere prima della sospensione prevista dai decreti anti-Covid.

Andando nel dettaglio, per quanto riguarda le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, si ricorda che

con il Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) è stato previsto che non si determina l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate venga effettuato integralmente:

- a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- d) entro il 31 ottobre 2021 (in realtà 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cade di domenica), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

E' probabile che un gran numero di contribuenti non è riuscito ad onorare tali nuove scadenze.

Pertanto, viene concessa una ulteriore possibilità per non decadere se si versa il dovuto **entro il 30 novembre 2021**.

Invece, per quanto riguarda le **cartelle notificate dal 1° settembre** (data a partire dalla quale è ripresa l'attività dell'Agente della riscossione) **al 31 dicembre 2021**, vengono concessi 150 giorni (invece degli attuali 60) per effettuare il versamento.

Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

Infine, per le rateazioni in essere alla data della sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), ovvero 8 marzo 2020 e più volte prorogata fino ad arrivare al 31 agosto 2021, il margine di tolleranza per considerare i versamenti tempestivi **passa da 10 a 18 mesi**.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

Un'altra novità, in campo fiscale, riguarda la possibilità di "ravvedersi" in caso di **indebito utilizzo in compensazione** del credito d'imposta per investimenti in

attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il riversamento spontaneo di quanto indebitamente compensato è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta sopra indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

Inoltre, possono sfruttare la sanatoria anche i soggetti che abbiano commesso **errori** nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di **condotte fraudolente**, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

A livello operativo la procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta dovrebbe attivarsi mediante l'invio di **apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022**.

L'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate dovrebbe essere riversato **entro il 16 dicembre 2022** con la possibilità di rateizzare l'importo in tre rate (con interessi legali), di cui la

prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.

Patent box

Dopo le semplificazioni introdotte a partire dal 2019 con la possibilità di applicazione diretta, il Legislatore torna sul Patent box con una nuova disciplina che intende semplificare ancor di più l'ambito applicativo dell'agevolazione.

In base a quanto riportato nella bozza del decreto, dovrebbe essere introdotta la possibilità di fruire del Patent box in modo del tutto inedito.

In particolare, si introdurrebbe una **opzione** per cinque periodi d'imposta, irrevocabile e rinnovabile, valida anche ai fini IRAP, che permetterebbe una maggiore deducibilità di alcuni costi, per i soggetti che svolgono le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili.

Infatti, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti sopra indicati in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, **verrebbero maggiorati del 90%**.

Inoltre, l'applicazione delle nuove norme sul Patent Box escluderebbero la possibilità di fruire del bonus ricerca e sviluppo.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per immobili destinati ad abitazione solo al termine degli interventi

Sono ammessi al Superbonus, anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 709 del 15 ottobre 2021 con cui ha specificato che tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 709 del 15 ottobre 2021 riguardante il **superbonus**.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Successivamente, con la legge di bilancio 2021 è stato previsto che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in

comproprietà da più persone fisiche.

Per effetto della modifica sopra indicata, pertanto, l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle **parti comuni di edifici** non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche ed è riferita alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Anche in tale ultima ipotesi i predetti soggetti possono beneficiare del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Come chiarito in risposta all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, ai fini della verifica del limite delle **quattro «unità immobiliari»**, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, si ritiene che le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata dalla legge di bilancio 2021. Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari abitative e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al **risparmio energetico** sulle parti comuni del predetto edificio.

In merito alla possibilità di accedere al **Superbonus** per le spese relative **all'incremento di volume** per interventi di demolizione e ricostruzione inquadabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con il parere prot. n. 1432 del 2 febbraio 2021, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha precisato che in caso di **interventi di demolizione** e ricostruzione, sia pure inquadabili come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per **interventi trainanti** e trainati di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam.

In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul **volume ante operam** da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al

Superbonus..

Tra l'altro è stato ribadito che sono ammessi al Superbonus, anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno **destinati ad abitazione**. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di **destinazione d'uso** del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15/10/2021, n. 709

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi anche in caso di comodato

Nell'ipotesi di beni concessi in comodato d'uso a terzi il comodante può beneficiare del credito d'imposta in investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che i beni in questione siano "strumentali" ed "inerenti" alla propria attività, nel qual caso egli è legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 718 del 15 ottobre 2021 con cui ha chiarito che i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 718 del 15 ottobre 2021 riguardante il credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi. Con legge di bilancio 2020, all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli **incentivi fiscali** previsti dal **Piano Nazionale Impresa 4.0**, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della **maggiorazione** del costo fiscalmente ammortizzabile. La nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il "**super ammortamento**" e l'"**iper ammortamento**",

che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.

Tale disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d'imposta alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal **venditore** e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Riguardo all'ambito oggettivo dell'agevolazione de quo il comma 189 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni **ricompresi nell'allegato A** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Con la circolare n. 4 del 2017 è stato evidenziato che nell'ipotesi di beni concessi in comodato d'uso a terzi il comodante può beneficiare del credito d'imposta, a condizione che i beni in questione siano "strumentali" ed "inerenti" alla propria attività, nel qual caso egli è legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento. In tal caso occorre che i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15/10/2021, n. 718

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus affitti se i punti vendita sono stati situati in "zona rossa" almeno un giorno a ottobre, novembre e

dicembre 2020

Con riferimento al bonus affitti, che l'attività commerciale multipunto può beneficiare, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (sempreché risulti rispettato il requisito del calo del fatturato per ciascuno dei mesi indicati in precedenza rispetto agli stessi mesi del 2019) del credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda relativi ai soli punti vendita che siano stati situati in "zona rossa" per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 711 del 15 ottobre 2021.

Con la risposta a interpello n. 711 del 15 ottobre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **bonus affitti**.

Il **Decreto Rilancio** all'art. 28 ha previsto che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d'imposta nella misura **del 60 per cento** dell'ammontare mensile in relazione ai canoni di locazione.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione in parola, il comma 1 individua come beneficiari del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Considerato che il decreto Rilancio è entrato in vigore il 19 maggio 2020, per i soggetti con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare il limite dei ricavi o dei compensi va verificato con riferimento al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019. Inoltre, come chiarito in relazione ad altre disposizioni emanate nel periodo emergenziale, la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Successivamente, il decreto legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), l'articolo 8-bis estende il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 137 del 2020 (istituito dall'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020), con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato

2 al decreto legge n. 137 del 2020 (in sostanza, nel commercio al dettaglio e nei servizi alla persona) e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, ovvero agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, che hanno la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del decreto legge n. 137 del 2020.

Il legislatore non ha espressamente disciplinato il caso di **attività commerciali multipunto** dislocate nel territorio nazionale con punti vendita collocati in "zone rosse, arancioni o gialle" né ha considerato la possibilità di cambiamento nel corso del medesimo mese del grado di rischio territoriale, con passaggi da zone escluse dall'agevolazione e viceversa per effetto delle ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e all'articolo 19-bis del decreto legge n. 137 del 2020.

Ne consegue che l'**attività commerciale multipunto** possa beneficiare, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (sempreché risulti rispettato il requisito del calo del fatturato per ciascuno dei mesi indicati in precedenza rispetto agli stessi mesi del 2019) del credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda relativi ai soli punti vendita che siano stati situati in "zona rossa" per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15/10/2021, n. 711

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Iperammortamento: non si applica per i registratori di cassa telematici

In tema di credito d'imposta in investimenti in beni strumentali nuovi, i registratori di cassa telematici non possono considerarsi riconducibili tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0" e quindi ammessi alla fruizione delle agevolazioni

previste dalle diverse discipline applicabili, *ratione temporis*, in ragione della data di effettuazione degli investimenti. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 715 del 15 ottobre 2021 con cui ha chiarito che rimane la possibilità di applicare ai medesimi beni le agevolazioni previste per i beni strumentali diversi da quelli riconducibili nei citati allegati A e B alla legge n. 232 del 2016.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 715 del 15 ottobre 2021 riguardante il credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi e l'acquisto di registratori di cassa telematici.

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, della L. n. 232 del 2016 ha introdotto la disciplina del c.d. "iper ammortamento". L'agevolazione prevede, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, la possibilità per i soli titolari di reddito d'impresa di aumentare il costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale in chiave "**industria 4.0**".

Si tratta di beni ad **elevatissima tecnologia** ed interconnessi tra loro, elencati nell'allegato A annesso alla legge di **bilancio 2017**, per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150 per cento del costo di acquisizione.

L'iper ammortamento è stato poi modificato dalla legge di bilancio 2018 e dalla legge di bilancio 2019, le quali hanno previsto, rispettivamente, che l'**agevolazione** si applichi anche agli investimenti "effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti **accettato dal venditore** e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Successivamente, con legge di bilancio 2020, all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli **incentivi fiscali** previsti dal **Piano Nazionale Impresa 4.0**, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della **maggiorazione** del costo fiscalmente ammortizzabile. La nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il "**super ammortamento**" e l'"iper ammortamento", che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali

effettuati fino al 31 dicembre 2019.

Tale disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d'imposta alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal **venditore** e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Riguardo all'ambito oggettivo dell'agevolazione de quo il comma 189 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni **ricompresi nell'allegato A** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Il **credito d'imposta** è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni.

La **legge di bilancio 2021** ha disposto che la possibilità di fruire di un **credito d'imposta** a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Con riferimento specifico alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati **nell'allegato A** annesso alla L. n. 232 del 2016 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota

di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro

Nell'ipotesi, invece, di **investimenti in beni strumentali nuovi** indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere **dal 1° gennaio 2022** e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina **dell'iperammortamento**.

L'applicazione della disciplina presuppone necessariamente la classificabilità dei beni materiali (o dei beni immateriali) in una delle voci ricomprese nel citato allegato A (o allegato B) alla legge n. 232 del 2016.

I registratori di cassa telematici non risultano riconducibili ad alcuna voce dell'allegato A e, in particolare, alla seconda voce del secondo gruppo di detto allegato; trattandosi, in sostanza, di un PC abbinato a un registratore di cassa che, pur efficientando, in senso lato, la specifica fase dell'attività dell'impresa concernente le operazioni di incasso e il collegamento tra le varie sedi, nonché la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate in ottica di adempimenti amministrativi e fiscali, tuttavia non si configurano quali investimenti idonei per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0", non determinando un significativo effetto sul processo di creazione del valore legato allo specifico processo di produzione di beni e/o servizi.

Ne consegue che i registratori di cassa telematici non possono considerarsi riconducibili tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma "4.0" e quindi ammessi alla fruizione delle agevolazioni previste dalle diverse discipline applicabili, *ratione temporis*, in ragione della data di **effettuazione degli investimenti**; ferma restando, tuttavia, la possibilità per la società

di applicare ai medesimi beni le agevolazioni previste per i beni strumentali diversi da quelli riconducibili nei citati allegati A e B alla legge n. 232 del 2016.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15/10/2021, n. 715

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Carried interest: i chiarimenti sulla presenza di clausole di good o bad leavership

In tema di carried interest, riguardo alle clausole di good o bad leavership, in linea generale la loro presenza costituisce un indicatore utile a collegare il provento all'impegno profuso dal manager nell'attività lavorativa (e quindi a produrre reddito di lavoro). Non può escludersi, tuttavia che la ricorrenza di altri elementi di segno opposto, quali ad esempio l'esposizione ad un effettivo rischio di perdita del capitale investito, possano far propendere per la natura finanziaria del provento. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 710 del 15 ottobre 2021.

Con le risposte a interpello n. 710 del 15 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **carried interest**.

L'articolo 60 del DL n. 50 del 2017 stabilisce che i proventi derivanti dalla **partecipazione**, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

La **presunzione** in questione è, tuttavia, applicabile in presenza delle condizioni individuate, ovvero:

- l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
- i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati

maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

-le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

La disposizione è diretta ad evitare le **incertezze** nella qualificazione reddituale dei proventi in discorso come redditi derivanti da **attività lavorativa** piuttosto che come **redditi di natura finanziaria**, incertezze derivanti dal duplice ruolo rivestito dai manager, al contempo amministratori/dipendenti ed azionisti/quotisti delle società, degli enti o degli OICR richiamati dalla stessa norma.

La circolare 16 ottobre 2017, n. 25/E ha chiarito che la carenza di uno o più dei presupposti stabiliti dalla norma in esame non determina l'automatica qualificazione dei proventi come redditi collegati alla **prestazione lavorativa**, ma richiede lo svolgimento di un'analisi volta a verificare, caso per caso, l'idoneità dell'investimento a determinare quell'allineamento che consente di attribuire alle somme in argomento natura finanziaria.

A tale proposito, il richiamato documento di prassi ha chiarito che l'eventuale detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche da parte degli altri soci (al pari del management), nonché la presenza di una adeguata remunerazione per l'attività lavorativa svolta da parte del manager possono fungere da indicatori della natura finanziaria del reddito in questione; ed altresì che un ulteriore criterio di valutazione è **nell'idoneità dell'investimento**, anche in termini di ammontare, a garantire l'allineamento di interessi tra investitori e management e la conseguente esposizione di quest'ultimo al rischio di perdita del capitale investito.

Se tale caratteristica può costituire un indice della natura finanziaria del provento, pattuizioni che incidano in senso negativo sulla posizione di rischio del manager mal si conciliano con la qualificazione dello stesso come reddito di capitale o diverso.

Riguardo alle clausole di **good o bad leavership**, in linea generale la loro presenza costituisce un indicatore utile a collegare il provento all'impegno profuso dal manager nell'attività lavorativa (e quindi a produrre reddito di lavoro). Non può escludersi, tuttavia che la ricorrenza di altri elementi di segno opposto, quali ad esempio l'esposizione ad un effettivo rischio di perdita del capitale investito, possano far propendere per la natura finanziaria del provento.

Viceversa, consentire al manager di mantenere la titolarità degli **strumenti finanziari** anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro costituisce un'indicazione sufficiente ad escludere in radice uno stretto legame con l'attività lavorativa del manager, ed indica la **natura finanziaria** del reddito in questione.

Infine, un ulteriore elemento di valutazione, per quanto riguarda i fondi di grandi dimensioni, è desumibile dalla stessa relazione illustrativa nella quale è precisato - con riferimento ai proventi disciplinati dalla norma che le azioni, quote o strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati possono essere detenuti **anche da altri investitori**, dalla stessa società di gestione o dai relativi soci.

L'eventuale detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche da parte degli **altri soci** (al pari del management), può essere un indicatore della natura finanziaria del reddito in questione nella misura in cui riflette la **remunerazione del rischio** di perdita assunto con l'investimento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, interpello 15/10/2021, n. 710

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Covid 19 e rinuncia a crediti per canoni su affitto d'azienda d'imposta: è diminuzione di ricavi

La rinuncia a crediti relativi a canoni scaduti per contratto di affitto d'azienda, maturata nel contesto delle restrizioni anti-Covid-19 deve essere qualificata, alla stessa stregua, come diminuzione di ricavi ex articolo 85, del TUIR, ai fini IRES, e ai sensi dell'articolo 5, del D.lgs. n. 446 del 1997, ai fini IRAP. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 716 del 15 ottobre 2021, con cui ha specificato che il mancato incasso dei predetti canoni di affitto trova la sua giustificazione in una riduzione dei canoni, e

quindi dei “ricavi”, intervenuta nello stesso esercizio di rilevazione dei ricavi stessi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 716 del 15 ottobre 2021 riguardante la rinuncia a crediti relativi a canoni scaduti per contratto di affitto d'azienda, maturata nel contesto delle restrizioni anti-Covid-19.

In applicazione del cosiddetto “principio di derivazione rafforzata”, di cui all'articolo 83 del TUIR, per tutti i soggetti diversi dalle microimprese, tra cui anche la società istante, valgono i criteri di qualificazione, oltre che di imputazione temporale e classificazione in bilancio, previsti dai rispettivi principi contabili; di conseguenza, ai fini del calcolo del reddito imponibile, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio, sempreché siano il frutto di una corretta rappresentazione in base ai principi contabili di riferimento.

Sul punto, per quanto attiene agli aspetti contabili, occorre fare rinvio, in linea generale, al principio contabile OIC12 “Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”, che, al paragrafo 50, prevede che le rettifiche di ricavi sono portate a riduzione della voce ricavi ad esclusione delle rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio.

Il trattamento contabile è maturato nello specifico contesto generatosi per effetto del diffondersi della pandemia causata dal Covid-19; le misure restrittive adottate per contrastare l'epidemia hanno comportato che le parti procedessero alla “rinegoziazione” del contratto di affitto d'azienda originariamente sottoscritto al fine di perequare lo squilibrio contrattuale venutosi a creare in danno del conduttore a causa della sopravvenuta epidemia da Covid-19.

In tale contesto, riguardante un contratto “di durata”, quale è l'affitto di ramo d'azienda, si ritiene che la “rinuncia” a determinati crediti per canoni, disposta per far fronte alla sopravvenuta situazione di crisi, sia da inquadrare in una vicenda assimilabile ad una modifica dell'originario contratto e non ad una modifica unilaterale da parte della società istante.

Infatti, ciò che le parti hanno inteso ottenere è la sostituzione, in parte, del preesistente assetto contrattuale con una nuova regolamentazione dei reciproci interessi, che trarrebbe giustificazione nella finalità di correggere lo squilibrio sinallagmatico causato dall'epidemia Covid-19.

Il mancato incasso dei predetti canoni di affitto trova la sua giustificazione in una riduzione dei canoni, e quindi dei “ricavi”, intervenuta nello stesso esercizio di rilevazione dei ricavi stessi.

In conclusione, la rinuncia a crediti relativi a canoni scaduti per contratto di affitto d'azienda, maturata nel contesto delle restrizioni anti-Covid-19 deve essere qualificata, alla stessa stregua, come diminuzione di ricavi ex articolo 85, del TUIR, ai fini IRES, e ai sensi dell'articolo 5, del D.lgs. n. 446 del 1997, ai fini IRAP.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15/10/2021, n. 716

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Credito d'imposta botteghe e negozi: non si applica ad attività identificate essenziali

Il credito d'imposta botteghe e negozi non può essere riconosciuto con riferimento ai locali condotti in locazione dalla società che effettua attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, poiché trattasi di attività identificate come essenziali. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 714 del 2021. La società ricorrendone i requisiti, potrà usufruire, per lo stesso mese di marzo 2020, del credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020, cd. bonus affitti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 714 del 15 ottobre 2021 riguardante il credito d'imposta per botteghe e negozi ed esercizio di attività “essenziali”.

L'articolo 65, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Ai sensi del successivo comma 2 il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

Come chiarito anche nella risposta n. 468/E del 13 ottobre 2020, per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve:

- essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1;
- avere effettivamente corrisposto il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

In seguito all'introduzione dell'articolo 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il soggetto beneficiario può, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, entro il 31 dicembre 2021.

Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 65 del Decreto cura Italia, il credito d'imposta in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il credito d'imposta botteghe e negozi non spetta per le attività di commercio al dettaglio e dei servizi per la persona non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali, come commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale.

Ne consegue che il credito d'imposta botteghe e negozi non può essere riconosciuto con riferimento ai locali condotti in locazione dalla società che effettua attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale. La società ricorrendone i requisiti, potrà usufruire, per lo stesso mese di marzo 2020, del credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15/10/2021, n. 714](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Iperammortamento per piccole opere murarie: in

quali casi

In tema di credito d'imposta in investimenti in beni strumentali nuovi, soltanto i costi relativi alle piccole opere murarie, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi non assumano natura di "costruzioni" ai sensi della disciplina catastale, possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell'iper ammortamento. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 712 del 15 ottobre 2021, con cui ha specificato che le "costruzioni" non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in tema di iper ammortamento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 712 del 15 ottobre 2021 riguardante il credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi. L'articolo 1, commi 9 e seguenti, della L. n. 232 del 2016 ha introdotto la disciplina del c.d. "iper ammortamento". L'agevolazione prevede, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, la possibilità per i soli titolari di reddito d'impresa di maggiorare il costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale in chiave "**industria 4.0**".

Si tratta di beni ad **elevatissima tecnologia** ed interconnessi tra loro, elencati nell'allegato A annesso alla legge di **bilancio 2017**, per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150 per cento del costo di acquisizione.

L'iper ammortamento è stato poi modificato dalla legge di bilancio 2018 e dalla legge di bilancio 2019, le quali hanno previsto, rispettivamente, che l'**agevolazione** si applichi anche agli investimenti "effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti **accettato dal venditore** e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Successivamente, con legge di bilancio 2020, all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli **incentivi fiscali** previsti dal **Piano Nazionale Impresa 4.0**, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in luogo della **maggiorazione** del costo

fiscalmente ammortizzabile. La nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il “**super ammortamento**” e l’“**iper ammortamento**”, che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.

Tale disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d'imposta alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal **venditore** e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Riguardo all'ambito oggettivo dell'agevolazione de quo il comma 189 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni **ricompresi nell'allegato A** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Il **credito d'imposta** è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni.

La **legge di bilancio 2021** ha disposto che la possibilità di fruire di un **credito d'imposta** a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Con riferimento specifico alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati **nell'allegato A** annesso alla L. n. 232 del 2016 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto

nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Nell'ipotesi, invece, di **investimenti in beni strumentali nuovi** indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere **dal 1° gennaio 2022** e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina **dell'iper ammortamento**.

Con riferimento alla possibilità di estendere l'applicazione della disciplina agevolativa in esame anche ai costi sostenuti per la realizzazione della **parte muraria** del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue, occorre evidenziare che, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell'iper ammortamento, rilevano anche gli **oneri accessori** di diretta imputazione come previsto dall'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e che per la concreta individuazione dei predetti oneri occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa.

Le “costruzioni” non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in tema di iper ammortamento. Soltanto i costi relativi alle **piccole opere murarie**, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale, possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell'iper ammortamento.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria i

fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all'interno delle unità immobiliari in argomento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15/10/2021, n. 712

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus affitti per soggetto che esercita l'attività turistico-ricettiva: quali sono i requisiti

Con riferimento al bonus affitti per soggetto che esercita l'attività turistico-ricettiva, la società sempreché abbia domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso, sussistenza dello stato di emergenza alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 e domicilio fiscale o sede operativa stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento potrà fruire del bonus affitti per i mesi da marzo 2020 a luglio 2021, a prescindere dalla verifica del requisito del calo del fatturato. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 713 del 15 ottobre 2021.

Con la risposta a interpello n. 711 del 15 ottobre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **bonus affitti per** soggetto che esercita l'attività turistico-ricettiva.

Il **Decreto Rilancio** all'art. 28 ha previsto che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d'imposta nella misura **del 60 per cento** dell'ammontare mensile in relazione ai canoni di locazione.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione in parola, il comma 1 individua come beneficiari del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto

d'azienda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Si fa presente che l'attuale formulazione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 è il risultato di diversi interventi normativi

Come chiarito nella relazione illustrativa alla legge di conversione del decreto legge n. 172 del 2020, il credito d'imposta in esame spetta a condizione che le **imprese turistico-ricettive**, le agenzie di viaggio e i tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019, anno in cui non operavano le restrizioni dovute alla pandemia.

Il chiarimento normativo si è reso necessario perché, in assenza dello stesso, avrebbe trovato applicazione il comma 5 dell'articolo 28 del Decreto rilancio nella parte in cui dispone che l'agevolazione spetta a condizione che la **diminuzione del fatturato** del cinquanta per cento sia calcolata rispetto "allo stesso mese del periodo d'imposta precedente" che per i mesi da gennaio ad aprile 2021 (luglio 2021, dopo le modifiche apportate dall'articolo 4 del decreto legge n. 73 del 2021) sarebbe stato il 2020, ossia un periodo già condizionato dalle note restrizioni.

Pertanto, dal momento che l'intervento normativo in esame si è reso necessario al solo fine di specificare che per i mesi che vanno da gennaio ad aprile 2021 (ora, luglio 2021) il requisito del **calo del fatturato** deve essere verificato avuto riguardo ai corrispondenti **mesi del 2019**, anche per ragioni di carattere sistematico, deve ritenersi applicabile non soltanto con riferimento ai mesi del 2020 (da marzo a dicembre) ma anche con riferimento ai mesi del 2021 (da gennaio a luglio) la disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell'articolo 28 del Decreto rilancio secondo cui il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente (ovvero, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente) ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Infatti, nonostante manchi nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 28 un riferimento espresso al

periodo precedente (i.e., terzo periodo) non può ritenersi che il legislatore ne abbia voluto escludere l'applicazione con riferimento ai mesi del 2021.

Ne consegue che la società sempreché sia in possesso dei requisiti previsti dal terzo periodo del comma 5 dell'articolo 28 del Decreto rilancio, ovvero domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso, sussistenza dello stato di emergenza alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020) e domicilio fiscale o sede operativa stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento - potrà fruire del bonus affitti per i mesi da marzo 2020 a luglio 2021, a prescindere dalla verifica del requisito del calo del fatturato.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15/10/2021, n. 713

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Beni anti Covid: esenzione iva per beni "accessori" ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

Nell'ambito dei beni anti-covid, se la piattaforma integrata per estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelazione di DNA/RNA con tecnologia Real Time PCR è destinata specificamente dal fabbricante ad essere utilizzata con i dispositivi medico-diagnostici in vitro (tra cui, anche se in via non esclusiva, quelli per rilevazione del virus SARS CoV-2), può essere classificata come "accessoria" ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, secondo la definizione di cui alla Direttiva 98/79/CE e al Regolamento UE n. 2017/746. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 717 del 15 ottobre 2021. Alla relativa cessione o locazione fino al 31 dicembre 2022 si applica il regime di esenzione con diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 717 del 15 ottobre 2021 riguardante l'aliquota IVA dei beni necessari per il contenimento dell'emergenza COVID 19.

L'articolo 124 del Decreto Rilancio ha introdotto una disciplina **IVA agevolata** in relazione alla cessioni di

determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

A seguito di tale disposizione, è stata modificata la Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - alla quale viene aggiunto il numero 1-ter.1, recante un elenco di beni tra cui è compresa la "strumentazione per diagnostica per COVID-19", le cui cessioni sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Con specifico riguardo alla "strumentazione per diagnostica per COVID-19", la disposizione unionale precisa che possono beneficiare **dell'esenzione IVA** solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile.

Con la previsione dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, introdotto in sede di conversione dalla legge 26 febbraio 2021, n.21, il legislatore italiano ha provveduto a rettificare il disallineamento rispetto alla normativa unionale, precisando che "Al comma 452 dell'art 1 della Legge 30 dicembre 2020, n.178, il riferimento al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformità alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020"

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, è la stessa Direttiva a chiarire che gli accessori sono considerati **dispositivi medico-diagnostici** in vitro a pieno titolo. Inoltre nel preambolo, al punto 12, è indicato che gli apparecchi di laboratorio aventi caratteristiche meccaniche e specificamente destinati agli esami diagnostici in vitro rientrano nell'ambito di questa direttiva.

La circolare n.9/2021 dell'ADM, dopo aver evidenziato che nel novero della "strumentazione per diagnostica per COVID-19" di cui al numero 1-ter.1 della tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n.633/1972, sono **esenti dall'IVA** fino al 31 dicembre 2022 soltanto le cessioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE o al Regolamento (UE) 2017/746, ha fornito un quadro riepilogativo dei codici di classifica doganale associati ai beni oggetto delle

agevolazioni IVA.

In particolare, in relazione alla strumentazione per diagnostica COVID, tra i prodotti in esenzione IVA, inter alia, figurano gli: Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro: codice doganale ex 9027 8080.

Gli estrattori DNA/RNA, in grado di svolgere esclusivamente tale funzione, al momento ricadono per espresso dettato normativo nell'allegato 1 della circolare ADM n. 9/2021 con la conseguente applicazione dell'IVA al 5%

Gli estrattori DNA/RNA possono rientrare nella "strumentazione per diagnostica per COVID-19", e godere, pertanto, del regime IVA di favore di cui all'articolo 124, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, che prevede l'applicazione dell'aliquota Iva nella misura del 5% alle cessioni o locazioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Considerato che, la piattaforma integrata per estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelazione di DNA/RNA con tecnologia Real Time PCR è destinata specificamente dal fabbricante ad essere utilizzata con i dispositivi medico-diagnostici in vitro (tra cui, anche se in via non esclusiva, quelli per rilevazione del virus SARS CoV-2), si ritiene che questo bene possano essere classificato come "accessorio" ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, secondo la definizione di cui alla Direttiva 98/79/CE e al Regolamento UE n. 2017/746, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 452, della legge n. 178 del 2020, come modificato dall'art. 3-ter del D.L. n. 183 del 2020 introdotto dalla legge di conversione n. 21 del 2021; pertanto alla relativa cessione o locazione, in deroga all'articolo 124, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, fino al 31 dicembre 2022 si applica il regime di esenzione con diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15/10/2021, n. 717

Lavoro e Previdenza

Verifiche e modalità organizzative

Green pass: il datore di lavoro può richiedere in anticipo la comunicazione ai lavoratori

di Pasquale Staropoli - Avvocato e Consulente del lavoro in Reggio Calabria

I lavoratori che, al momento dell'ingresso in azienda, dichiarano spontaneamente di non essere in possesso del Green pass sono considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione ma con la garanzia della conservazione del posto di lavoro e l'irrilevanza dal punto di vista disciplinare. In definitiva, il suo trattamento è identico a quello del lavoratore risultato privo di Green pass a seguito di controllo. Ma con il decreto Capienza si aggiunge un tassello in più. Il datore di lavoro può "sollecitare" la comunicazione preventiva ed il lavoratore, una volta ricevuto l'invito, è obbligato a rendere l'informazione richiesta.

Dal **15 ottobre** in tutti i luoghi ovunque si renda una qualsiasi prestazione lavorativa, è entrato in vigore per i lavoratori l'obbligo di possesso ed esibizione a richiesta del **Green pass**.

Il sesto comma dell'art. 9-septies, inserito dal decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, nel corpo del decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), ha previsto la possibilità per i lavoratori di **dichiarare spontaneamente** di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19. In tal caso il loro trattamento sarà identico a quelli per i quali la mancanza del Green pass dovesse risultare dal controllo al momento dell'ingresso in azienda, e saranno pertanto considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione della certificazione richiesta dalla legge. **Senza diritto alla retribuzione** ma con la garanzia della conservazione del posto di lavoro e l'irrilevanza dal punto di vista disciplinare.

Ciò al massimo **fino al 31 dicembre**, data della cessazione dello stato di emergenza (con la possibilità, nelle realtà che occupano meno di quindici dipendenti, di sospenderli e sostituirli, per un periodo massimo di dieci giorni, prorogabili per un ulteriore identico periodo, per una sola volta).

Con le integrazioni introdotte dal decreto Capienza (decreto legge 8 ottobre 2021 n. 139), è riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di "sollecitare" tale comunicazione, anche prima del momento dell'ingresso in azienda, ed i lavoratori, una volta ricevuto l'invito, sono **obbligati a rendere l'informazione richiesta**.

Riconoscimento delle esigenze datoriali

Al fine di meglio assecondare le esigenze organizzative e produttive dall'azienda, evitando che la ritualità dei controlli, evidentemente obbligatoria, possa rappresentare una criticità organizzativa ai fini della regolarità delle prestazioni lavorative, dell'accesso sui luoghi di lavoro nonché per consentire ai datori di lavoro di programmare in maniera efficiente, e

preventiva, eventuali assenze forzose, determinate dal mancato possesso del Green pass, il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, ha riconosciuto la possibilità per i datori di lavoro di **richiedere anche in anticipo ai lavoratori** la premessa dichiarazione circa l'eventuale loro indisponibilità di una valida certificazione verde Covid-19. Tale richiesta deve essere obbligatoriamente soddisfatta dai lavoratori, quando giustificata dalle premesse ragioni oggettive, dettate da esigenze organizzative dell'attività produttiva.

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto infatti, che introduce l'art. 9-octies al decreto legge n. 52/21, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/21, sono previste ulteriori modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro, così che "in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."

Efficacia del nuovo obbligo...

La norma opera indistintamente sia nel **settore pubblico** che in quello **privato** e per quei datori che abbiano già redatto il **documento di policy interna** per determinare le modalità con le quali hanno organizzato i controlli in discorso - che ricomprenda anche le modalità di tale richiesta anticipata - nonché formalizzato l'incarico al soggetto delegato ai controlli, deve potersi ritenere **già operativa** alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 139/21, anche **prima quindi del 15 ottobre**, quando l'intero regime dei controlli del Green pass sui luoghi di lavoro è divenuto efficace.

... e riscontro obbligatorio dei lavoratori

Dal tenore letterale dell'art. 9-octies, si evince che la comunicazione del mancato possesso del Green pass

per i lavoratori, da possibilità spontanea si trasforma in esplicito obbligo (“sono tenuti” recita la norma) quando sia provenuta la richiesta da parte del datore di lavoro. Questa, affinché possa validamente spiegare i propri effetti, tra i quali la **messa in mora del lavoratore** per questo adempimento, il cui mancato riscontro è da ritenersi suscettibile di procedimento disciplinare, deve caratterizzarsi secondo i requisiti specifici che emergono come necessari dal testo in esame.

Pertanto:

- La richiesta del datore di lavoro non può essere generica, ma deve contenere l'**indicazione specifica delle esigenze organizzative** che la giustificano;
- Le esigenze organizzative indicate dalla richiesta devono essere finalizzate a garantire l'**efficace programmazione del lavoro**;
- La presenza di entrambi i requisiti obbliga i lavoratori all'adempimento della comunicazione in caso di Green pass negativo;

· La comunicazione dei lavoratori deve pervenire al datore **entro il preavviso** dallo stesso indicato, purché tale termine, sia anch'esso determinato dalla necessità strumentale della soddisfazione delle esigenze organizzative.

Considerazioni finali

L'intervento in esame è da apprezzare quale **momento di ragionevolezza**, che tiene nel dovuto conto le specifiche esigenze gestionali che impegnano l'organizzazione di un sistema produttivo, a prescindere dalle sue dimensioni. Attenzione questa che non appariva immediatamente soddisfatta prima dell'introduzione in discorso, rispetto alle istanze della gestione di rapporti di lavoro e delle esigenze di programmazione organizzativa che ne conseguono, da parte di norme che forse un pò troppo ottimisticamente, hanno rappresentato la semplice estensione di obblighi prima previsti per gli avventori di ristoranti, gli spettatori di cinema e teatri, i frequentatori di palestre.

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Giacomo Manara

HR transformation: come organizzare il lavoro nel “new normal”

di Giacomo Manara - Consulente d'impresa e Docente di Change Management e Competenze Manageriali presso l'Università Cattolica di Milano

Cosa resta da fare all'HR oggi che la crisi pandemica sembra alle spalle e il “new normal” è un'esperienza quotidiana? E' ancora necessario che si ponga al centro della trasformazione e che per trasformarsi debba fare cose diverse? Sicuramente è importante che l'HR definisca le priorità, valutando le risorse disponibili per cambiamenti e nuove sperimentazioni in base alla dimensione dell'azienda nella quale opera (piccola e media o grande e multinazionale). In tale ottica quattro appaiono le aree di attenzione, i terreni di sfida su cui HR è ancora oggi chiamata a dare delle risposte.

La crisi pandemica sembra ormai alle spalle, il “**new normal**” è una esperienza quotidiana, l'economia è in fase di rilancio...cosa rimane da fare? E' ancora necessario che **HR** si ponga **al centro della trasformazione**? Occorre ancora insistere per cercare **nuovi modelli organizzativi**, per trovare formule ibride di lavoro, per accompagnare i manager a perfezionare i nuovi stili di leadership e i dipendenti a imparare ad organizzarsi e rimanere connessi e responsabili senza farsi prendere dalla tentazione dell'abbandono e del distacco? Potremmo anche rispondere no, che non è più necessario, che tutto torna come prima, e tentare di cancellare più velocemente possibile difficoltà e fatiche di questi lunghi mesi.

Abbiamo assistito, in questo periodo così particolare della nostra storia, alla diffusione e all'utilizzo di **buone pratiche** per far fronte all'emergenza, perché le difficoltà affrontate con lo spirito giusto stimolano la generazione di nuove soluzioni, l'ideazione e il lancio di nuovi approcci e nuovi modelli, l'adattamento attivo e costruttivo alla situazione sfidante. Sono stati creati comitati di crisi interfunzionali, si sono attivate iniziative di sostegno ai dipendenti in difficoltà, si sono fatti investimenti di formazione a distanza per promuovere lo scambio tra le persone dei diversi team geograficamente dispersi e socialmente isolati, si è lavorato fianco a fianco con i manager per accompagnarli in un **percorso di trasformazione** del loro **stile di leadership**, dal “comando e controllo” tradizionale di stampo tayloristico ad approcci più relazionali, motivatori e valorizzatori dei contributi dei collaboratori. Poi ci guardiamo intorno, guardiamo la realtà quotidiana che ci viene restituita e ci accorgiamo che in fondo continuiamo ad affrontare i soliti problemi: le **persone non vanno d'accordo** tra di loro e collaborano poco, le **urgenze sono troppe**, i **ritmi di lavoro difficili da sostenere**, i manager ritornano in parte su stili di leadership disomogenei e non sempre parimenti

efficaci, insomma la sindrome del “finalmente si torna a lavorare come dico io” non necessariamente ci fa del bene.

Ma in questa **ondata di ritorno** (anche gli tsunami hanno due momenti, quello dell'onda e quello del risucchio successivo...) quali fattori continuano ad influenzare HR spingendolo a una trasformazione? Rimangono ancora, e più potentemente, tutti quelli di prima, tecnologici e socio/economici, cui continuano ad aggiungersi anche le nuove frontiere della ecosostenibilità, della diversità, della responsabilità sociale, della **efficace integrazione generazionale** in una fase di progressivo allargamento numerico della generazione dei Millennials, di ingresso della generazione Z e di incremento delle uscite dei Baby Boomers dovuto alle politiche pensionistiche dei governi più sensibili a questa tematica. Solo per soffermarsi su quest'ultimo tema, ricordiamoci che con il passare degli anni la proporzione di nuove generazioni rispetto alle precedenti aumenta in modo naturale anche nelle posizioni di responsabilità. Stiamo trovando dei modelli di comportamento organizzativo e di esercizio di responsabilità compatibili ed efficaci, al di là delle ormai tediose analisi sociologiche sulle attese dei Millennials, quali l'**equilibrio lavoro/vita**, la **flessibilità degli orari**, il riconoscimento professionale e quant'altro?

Ma quindi HR per trasformarsi deve fare cose diverse? Deve svolgere con approcci diversi le solite tradizionali attività? Quanto spazio continua ad occupare, nella giornata di un HR, il sistema di Performance Management, il processo di Rewarding, la gestione dei conflitti e delle negoziazioni? Occorre fare una **scelta di priorità**. Occorre inoltre non dimenticare le differenze, ancora significative, tra le **piccole medie aziende** che ancora oggi costituiscono il tessuto dell'economia italiana e le **multinazionali**, dove certe pratiche sono molto avanzate e le risorse disponibili per cambiamenti e nuove sperimentazioni sono più

abbondanti. Le risorse certamente contano, ma le dinamiche del cambiamento investono sia le grandi imprese che le medie e le piccole, si tratta solo di proporzionare gli investimenti necessari tenendo conto della loro sostenibilità economica ed organizzativa.

Proviamo quindi a darci delle **aree di attenzione**, dei terreni di sfida su cui HR è ancora oggi chiamata a dare delle risposte.

1. Dall'employee journey all'employee caring (usando la felice espressione di Rosario Sica). La cura delle persone è sempre stata in cima all'agenda di HR ma oggi tutto questo assume connotazioni e modalità completamente diverse, e la rivoluzione si esprime anche nella generazione continua e progressiva di nuove figure professionali all'interno di HR stessa. HR Data Detective, Human Machine Learning Manager, Chatbot and Human Facilitator: basta leggere "21 HR jobs of the future" dell'Harvard Business Review per trovare tantissimi spunti in questo senso. Ma senza andare lontano, tutte le nuove professioni già interpretate nel reclutamento e nella formazione delle aziende, sulla frontiera tra persona e tecnologie, sono già ampiamente diffuse in molte imprese.

2. La trasformazione digitale e metodologica dei processi di recruiting, soprattutto delle nuove generazioni. In una recente pubblicazione di LinkedIn si descrive il ruolo delle figure dedicate al reclutamento come una combinazione di arte e scienza: venditore, esperto di marketing, consulente come capacità artistiche, esperto di tecnologia, fanatico dei dati e ricercatore come capacità scientifiche. Tutte queste capacità servono per attirare e preselezionare giovani laureati attraverso, per esempio, sfide matematiche a distanza, attività di gaming on line per diagnosticare la creatività e la logica, tutta una serie di strumenti che stanno prendendo piede ma che vanno progressivamente sviluppati da specialisti con le caratteristiche sopra descritte.

3. La revisione e innovazione dei processi di Learning, Development e Rewarding. Si fa sempre più strada il digital collaborative learning, dove i

membri della comunità reale e virtuale di apprendimento, guidati da persone competenti, esperte e sensibili ai nuovi scenari, condividono gli esempi di buone pratiche caricando in una rete di facile accesso e consultazione le proprie esperienze, domande, documentazioni, dando e ricevendo feedback e continuando a interagire. Si costruisce così una nuova arena per l'apprendimento, più flessibile e innovativa.

4. Un nuovo assetto contrattuale e un nuovo sistema di relazioni con le parti. Non è tutto smart working e disciplina di questo specifico strumento: ci sono scenari nuovi di relazioni con le rappresentanze degli imprenditori e dei sindacati, dove le evoluzioni di tutte le parti in causa inducono un dibattito più maturo, articolato e creativo, al fine di raggiungere accordi complessi e sfaccettati che rispondano in modo efficace ed attuale alle crisi e alle domande di questo momento storico.

Accanto e oltre questi spunti, è necessario per HR fare un'esperienza costante di **Change Management**.

Il cambiamento, infatti, pur esprimendosi spesso in progetti circoscritti nel tempo e guidati in modo rigoroso e strutturato, è in realtà una **dimensione continua** di quest'epoca storica, e viene definito da diversi teorici come "emergente", vale a dire qualcosa che accade indipendentemente dalle intenzioni dei protagonisti, sia nella natura che nelle modalità e tempistiche.

Per HR quindi è ancora e sempre il momento di **imparare e re-imparare**, perché fare esperienza di trasformazione è un percorso continuo, che ci immerge in un'esperienza continua e reale di apprendimento. Può aiutare gli altri ad apprendere solo chi apprende a sua volta.

[IMAGE]HR_editoriale.jpg[/IMAGE]

La **figura dell'HR** è sempre più sinonimo di cultura dell'innovazione, della **trasformazione digitale** e della promozione di nuove modalità e visioni del lavoro.

Approfondisci le **nuove metodologie** per essere **agente del cambiamento** che guida la trasformazione delle Aziende con il Master online [HR transformation - Processi e organizzazione del lavoro nell'era digitale](#)

Lavoro e Previdenza

Dal Consiglio dei Ministri

CIG Covid, sicurezza sul lavoro, quarantena e congedi parentali: le novità del decreto fiscale

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Una nuova proroga della cassa integrazione Covid per i datori di lavoro in difficoltà economica. Rinnovo dei congedi parentali per i figli in DAD, che svolgono didattica a distanza, o in quarantena. Inasprimento delle sanzioni che potranno arrivare fino alla sospensione dell'attività produttiva per le aziende che non rispettano le norme sulla sicurezza sul lavoro. Rifinanziamento dell'indennità di malattia in caso di quarantena e del reddito di cittadinanza. Sono le novità contenute nel Decreto Fiscale licenziato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021.

Il decreto fiscale 2022 licenziato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021 ha l'aspetto di provvedimento-ponte che non pare spingersi oltre lo stato d'emergenza e forse è proprio per tale ragione che le novità in materia di lavoro occupano maggiore spazio. Il testo contiene un corposo pacchetto di norme sul lavoro, a partire dal rifinanziamento di altre 13 settimane di Cassa integrazione Covid fino alla fine dell'anno per scongiurare i licenziamenti in alcuni comparti come il terziario, il commercio, il tessile e la moda.

Si interviene quindi con una nuova proroga della CIG Covid, si rinnovano i congedi parentali e vengono stanziati i fondi per il rifinanziamento della malattia in caso di quarantena.

Cassa integrazione Covid-19

L'Esecutivo ha agito con l'intento di inserire "ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale" con l'obiettivo di governare in modo graduale l'uscita dal blocco dei licenziamenti.

Il decreto fiscale 2022 prevede, a tal riguardo, la possibilità di estendere la domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una "durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021".

Per le agevolazioni concesse non è previsto alcun contributo addizionale, ma "nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga".

Ulteriori 9 settimane di cassa integrazione ordinaria sono concesse anche ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili.

Norme sulla quarantena: arriva la copertura

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri contiene anche l'atteso intervento che equipara la quarantena alla malattia.

La misura interverrà dando copertura finanziaria non solo per le settimane fino al termine dello stato di emergenza, ma anche per l'intero periodo pregresso che rischiava di rimanere senza copertura finanziaria. Operando retroattivamente si colmeranno, tuttavia, le criticità che hanno impedito il pagamento dello stipendio dei lavoratori in quarantena.

Nel provvedimento vengono stanziati circa 900 milioni di euro per garantire, quindi, le tutele rimaste in "sospeso" dal 1° gennaio 2021. Il testo modifica l'art. 26 del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) e interviene prevedendo il rimborso di 600 euro per i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti che non hanno diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.

Leggi anche [Lavoratori fragili: smart working e tutele previdenziali fino al 31 dicembre](#)

Congedi per figli in Dad o in quarantena

Vengono, inoltre, rinnovati fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali per i figli in DAD, che svolgono didattica a distanza, o in quarantena.

Il decreto prevede, infatti, che il "lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di

contatto ovunque avvenuto”. Si tratta, in sostanza, del congedo parentale straordinario per i genitori con i figli fino a 14 anni.

Nel testo, art. 9, comma 1, si specifica che il beneficio per i genitori di figli con disabilità viene riconosciuto “a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura”. Il congedo potrà, comunque, essere fruito sia in forma giornaliera che oraria e, comma 2, come di consueto, è pari al 50% della retribuzione. I liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata avranno diritto a fruire del beneficio per ciascuna giornata indennizzabile secondo la base di calcolo utile per la determinazione dell’indennità di maternità. I lavoratori autonomi iscritti all’INPS potranno ugualmente beneficiare della prestazione, ma la percentuale del 50% verrà, in questo caso, applicata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita in relazione alla tipologia di lavoro svolto.

L’indennità sarà erogata anche a favore dei lavoratori autonomi non iscritti all’INPS solo dopo, però, il via libera delle casse previdenza. Il decreto legge stabilisce che in “caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.

Sicurezza sul lavoro, Ispettorato del lavoro e reddito di cittadinanza

Il provvedimento contiene, infine, un pacchetto di misure sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro intervenendo, in particolare, con norme tese a contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro. È previsto un inasprimento delle sanzioni che potranno arrivare fino alla sospensione dell’attività produttiva per le aziende che non rispettano le norme sulla sicurezza finché non avranno ripristinato le condizioni

di legalità. In presenza, infatti, di lavoratori irregolari o di violazioni delle norme di sicurezza scatterà la sospensione dell’attività economica e lavorativa.

L’Ispettorato nazionale del lavoro, secondo quanto stabilito nell’art. 13, potrà sospendere le attività di un’impresa “quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori” è irregolare oppure quando appura gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. Insieme al suddetto provvedimento, l’Ispettorato potrà imporre “specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Vengono, pertanto, estese le competenze di coordinamento dell’Ispettorato nell’ambito della salute e sicurezza, di cui oggi si occupano, praticamente in via esclusiva, le Asl.

L’impresa, comma 2, non potrà, “contrattare con la pubblica amministrazione” per tutto il periodo di sospensione. Per poter riprendere l’attività produttiva sarà necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il “pagamento di una somma aggiuntiva” di importo variabile a seconda della fattispecie di violazione (analiticamente descritte nell’allegato 1 del provvedimento).

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. L’importo è raddoppiato, comma 11, qualora nei “cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione”.

Si prevede, inoltre, il rafforzamento dell’Ispettorato del lavoro attraverso l’accelerazione delle procedure di reclutamento di ispettori e di personale tecnico e amministrativo e la realizzazione di una banca dati informatica unica che metterà in sinergia Ispettorato nazionale del lavoro, INAIL, regioni e Asl. L’approvazione del Decreto Fiscale è stata, inoltre, anche l’occasione per rifinanziare il reddito di cittadinanza: nella bozza vengono stanziati 200mln di euro aggiuntivi.

Lavoro e Previdenza

Nuovi chiarimenti

Green pass luoghi di lavoro: dalle faq del Governo chiarimenti sui rapporti a termine

Sul sito del Governo, in data 15 ottobre 2021, sono state aggiornate le risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass in ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Le nuove indicazioni fornite riguardano in particolare la platea dei lavoratori subordinati e autonomi soggetti all'obbligo, la validità delle certificazioni verdi in termini di durata e i rapporti di lavoro a termine stipulati per la sostituzione dei lavoratori sprovvisti di green pass.

Sono state aggiornate sul sito del Governo le faq riguardanti la disciplina del **Green Pass** in ambito lavorativo, il cui obbligo è in vigore dal 15 ottobre 2021. Da tale data ciascun datore di lavoro effettua le verifiche, anche a campione e, se possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle eventuali violazioni.

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, **non possono effettuare il vaccino** contro il COVID-19, devono esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente non può essere soggetto ad alcun controllo.

Per i soggetti **in attesa di rilascio** di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, è possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Soggetti obbligati al possesso del green pass

L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle **aree pubbliche**, a prescindere dal fatto che la "sede lavorativa" sia collocata all'aperto. I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass. Nel caso degli **autotrasportatori stranieri**, se chi deve caricare/

scaricare

merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni.

Validità del green pass

Il green pass rilasciato in seguito all'effettuazione di un tampone deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

Le aziende possono essere controllate dagli **ispettori del lavoro** e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.

Contratti a termine in sostituzione

Nelle faq viene specificato che i contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali applicabili alla generalità dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Digitalizzazione delle imprese

Fintech: finanziati i progetti innovativi delle start up nei settori finanziario e assicurativo

di Alberto Bonifazi - Esperto di finanza aziendale e analista finanziario

Fino al 15 novembre 2021, le start up che offrono le migliori soluzioni innovative, per i settori bancario e assicurativo, possono inviare la propria candidatura al bando Fin+Tech, la call lanciata da CDP Venture Capital Sgr. Il Fintech e l'Insurtech sono tra gli ambiti in cui la tecnologia sta più rapidamente impattando su processi e prodotti di banche ed assicurazioni. Le start up che verranno selezionate per il programma potranno beneficiare di un pacchetto di servizi ed investimenti del valore di circa 150.000 euro, e la connessione con un ampio network di aziende leader nel settore, mentor ed investitori.

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) continua ad investire nell'**innovazione** e crea un acceleratore con sede a Milano, nel cuore del sistema finanziario italiano dedicato alle migliori **start up** nei **settori fintech e insurtech**.

Ha, infatti, preso il via la call lanciata da Cdp Venture Capital Sgr per accedere al **programma di accelerazione Fin+Tech** (Financial Technology), dedicato alle startup che offrono le migliori soluzioni per indirizzare i principali temi di innovazione per i settori bancario e assicurativo.

Il Fintech e l'Insurtech sono tra gli ambiti in cui la tecnologia sta più rapidamente impattando sia i processi ed i prodotti di **banche** ed **assicurazioni** sia l'esperienza dei loro **clienti business e retail**.

Call Fin+Tech a supporto delle start up

In questa prospettiva, Fin+Tech è una piattaforma per la crescita delle competenze imprenditoriali, per lo **sviluppo di nuove tecnologie** e per attrarre i migliori talenti sul mercato e prevede di accelerare, su un arco di tre anni, un totale di 48 start up, selezionate sulla base di due criteri fondamentali:

- **potenzialità di crescita** ed elevata competitività sui mercati in fase di sviluppo;
- capacità di affrontare le **sfide di innovazione delle aziende** del settore bancario e assicurativo.

Sono selezionate 16 start up - equamente distribuite nei due comparti sopra indicati - per ciascuno dei tre cicli previsti, sia sulla soluzione proposta sia sull'attitudine imprenditoriale del team.

Il programma di accelerazione, della durata di **quattro mesi**, sarà in parte virtuale ed in parte in presenza presso i campus di Milano. Sarà gestito da Digital Magics

(principale acceleratore italiano), Startupbootcamp (primo acceleratore europeo), Fintech District, (community internazionale di riferimento per l'ecosistema del fintech e insurtech in Italia) e SIA Spa (società controllata da Cdp, con leadership nel settore dell'ICT).

Il progetto favorirà la **collaborazione tra start up e aziende** nei settori finanziario e assicurativo, con il duplice obiettivo di far crescere e perfezionare le soluzioni delle start up ed accelerare la **trasformazione digitale** delle aziende. Le start up che verranno selezionate per il programma potranno beneficiare di un primo pacchetto di **servizi ed investimenti** del valore di circa **150.000 euro**, e la connessione con un ampio network di aziende leader nel settore, mentor ed investitori.

Qualora al termine del programma la start up selezionata confermi aspettative e potenzialità di crescita, potrà accedere ad **ulteriori finanziamenti** di almeno 150.000 euro, già deliberati dai sopra citati promotori dell'iniziativa Fintech.

In particolare, il network dei promotori raggiunge i principali stakeholder del settore tramite forti relazioni con istituzioni finanziarie, investitori e professionisti. Le start up potranno ricevere il supporto necessario a perfezionare il **modello di business**, comprendere a fondo le opportunità con i clienti target, far crescere il team, programmare gli investimenti.

Beneficiarie della call sono le start up operative nei **settori fintech e insurtech**, che si trovano in fase pre-seed e seed, alla ricerca di un supporto per progettare e realizzare business scalabili. E' candidabile anche l'imprenditore che non ha ancora costituito l'azienda, a condizione che la società venga costituita entro 2 mesi dall'ingresso nel programma.

Fasi di finanziamento

Pre-Seed.

Viene finanziata solo un'idea o un'innovazione: l'investitore interviene nella fase di sperimentazione, in cui non esiste ancora un prodotto e l'azienda non è strutturata. Sotto il profilo del rischio-rendimento la fase si caratterizza per apporti finanziari molto contenuti e livelli di rischio molto elevati. Mortalità elevata.

Seed.

Viene finanziato l'avvio dell'attività produttiva, quando l'impresa già esiste, ma non si conosce ancora la validità commerciale del prodotto o del servizio. Tale servizio ha un rischio molto simile a quello del pre-seed financing e necessita che il finanziatore abbia buone competenze tecniche, ma spesso le fasi di sperimentazione a livello di prototipo e di brevettazione sono già state fatte: la società e il suo management sono già esistenti.

Di sicuro interesse entrare più nel dettaglio delle principali aree operative di riferimento (Focus Areas) delle start up:

- per il comparto **Fintech**: servizi bancari; pagamenti; investimenti; strumenti finanziari. A livello di infrastrutture, tecnologie abilitanti e servizi trasversali: efficienza processi operativi; piattaforme; strumenti di business; data analytics;

- per il comparto **Insurtech**: multi rischi attività; proprietà; nuovi business digitali; ottimizzazione catene di valore; gestione indennizzi. A livello di infrastrutture, tecnologie abilitanti e servizi trasversali: efficienza processi operativi; piattaforme; strumenti di business; data analytics.

Ad oggi hanno già aderito al programma come corporate partner le società Anima Sgr, Banca Mediolanum, BNL Gruppo BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, Compass, Credito Fondiario, Excellence Consulting, e Reale Group.

Sarà partner istituzionale dell'iniziativa anche Consob, attraverso il proprio gruppo di lavoro Consob Tech, volto a sostenere l'innovazione tecnologica in ambito fintech.

Candidature

Le candidature possono essere presentate **entro il 15 novembre 2021** accedendo al sito finplustech.eu, dove sarà possibile optare per il comparto finanziario (fintech) o assicurativo (insurtech).

Timeline

- **15 novembre 2021 - Chiusura del bando**
- 1° dicembre 2021 - Selection Day
- 15 dicembre 2021 - Avvio del Programma
- 13 aprile 2022 - Demo Day

Finanziamenti

Per le micro, piccole e medie imprese

Bando Marchi+2021: domande dal 19 ottobre. Come presentarle

È fissata al 19 ottobre 2021 l'apertura del bando Marchi+2021. Le domande di contributo possono essere presentate da micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, titolari del marchio oggetto della domanda di agevolazione. Qualora un'impresa possa richiedere l'agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi. Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello e secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica. A disposizione 3 milioni di euro. Come si presenta la domanda?

Conto alla rovescia per l'apertura del **bando Marchi+2021**.

La **procedura informatica** per l'inoltro delle domande di contributo aprirà, infatti, alle ore 9.30 del **19 ottobre 2021**.

A disposizione 3 milioni di euro, di cui una quota, pari al 5%, riservata alle imprese in possesso del rating di legalità.

Le risorse sono assegnate con **procedura valutativa a sportello** e secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica.

Due le misure su cui è possibile presentare domanda:

- Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea presso EUIPO;
- Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI.

Leggi anche Registrazione dei marchi all'estero: quanto conviene con il bando Marchi+2021?

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di contributo le **micro, piccole e medie imprese** con sede legale e operativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale. Le imprese non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento né sottoposte a procedure concorsuali. Devono inoltre essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Per la **Misura A**, sono ammesse le imprese che:

- hanno effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, il deposito della **domanda di registrazione** presso **EUIPO** del marchio oggetto dell'agevolazione e

aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;

- hanno ottenuto la **registrazione**, presso EUIPO, del marchio dell'Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

Per la **Misura B**, invece, le imprese, a decorrere dal 1° giugno 2018, devono:

1. avere effettuato almeno una delle seguenti attività:

- il **deposito della domanda** di registrazione presso **OMPI** di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

- il deposito della domanda di registrazione presso **OMPI** di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso **OMPI** e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

2. aver ottenuto la **pubblicazione della domanda** di registrazione sul registro internazionale dell'**OMPI** (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'**OMPI** (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

Progetti finanziabili

Per entrambe le misure, sono agevolabili le spese - sostenute dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione (le spese devono fare riferimento a fatture emesse e a pagamenti effettuati a partire dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione) - riferite a:

- **progettazione** della rappresentazione del marchio;
- assistenza per il deposito;
- **ricerche** di anteriorità;
- **assistenza legale** per le azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione;
- **tasse di deposito** presso **EUIPO** (per la Misura A);
- tasse sostenute presso **UIBM** o **EUIPO** e presso **OMPI** per la registrazione internazionale (per la Misura B).

Contributo

Il contributo, in "**de minimis**" ai sensi del regolamento

(UE) n. 1407/2013, è concesso:

- per la Misura A: per la Misura A: nella misura massima del **50%** delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e dell'**80%** delle spese ammissibili sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici e nel e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di **6.000 euro**;
- per la Misura B: nella misura massima dell'**80%** (**90%** per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute per l'acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l'importo massimo complessivo per marchio di **8.000 euro**.

Per uno stesso marchio è possibile **cumulare le agevolazioni** previste per le misure A e B.

Ciascuna impresa può presentare **più di una richiesta di agevolazione**, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino a un massimo di 20.000 euro.

Presentazione domanda

Le domande di contributo devono essere compilate esclusivamente tramite la **procedura informatica** e secondo le modalità indicate al sito web www.marchi-piu2021.it.

Le richieste possono essere presentate a partire dalle ore 9:30 del **19 ottobre 2021** e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora un'impresa possa richiedere l'agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi.

A cura della Redazione

Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

Decreto Fiscale: l'ok su sicurezza sul lavoro, remissione cartelle e rifinanziamento dell'ecobonus auto

Il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021 ha approvato un decreto legge recante "misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili". Per prevenire gli incidenti sul lavoro arriveranno misure più severe e tempestive: la sospensione dell'attività scatterà in presenza di lavoratori irregolari, con la soglia di lavoro nero che scende dal 20 al 10% rispetto al totale dei lavoratori dell'impresa, o di violazioni alle norme sulla sicurezza che consentiranno la sospensione dell'attività non più solo in caso di recidiva. Il decreto prevede inoltre, tra le altre misure, la remissione in termini per chi aveva piani relativi alla rottamazione o al saldo e stralcio che avrà così tempo fino a fine novembre per saldare le scadenze di quest'anno e il rifinanziamento per il 2021, con 100 milioni di euro, del fondo ecobonus per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente **Mario Draghi**, del Ministro dell'economia e delle finanze **Daniele Franco**, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali **Andrea Orlando**, del Ministro degli affari esteri e del commercio internazionale **Luigi Di Maio**, del Ministro dell'Interno **Luciana Lamorgese**, del Ministro della Difesa **Lorenzo Guerini**, e del Ministro della famiglia e delle pari opportunità **Elena Bonetti**, ha approvato un decreto legge recante "misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

Di seguito si riassumono le principali misure.

Lavoro

Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro i primis in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.

L'obiettivo è quello di incentivare e semplificare l'**attività di vigilanza** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cambiano anche le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della **sospensione dell'attività** imprenditoriale interessata dalle violazioni che interviene quando è presente sul luogo di lavoro il 10% (e non più 20%) del personale "in nero".

Per rendere più incisiva la sanzione **non è più richiesta inoltre alcuna "recidiva"** ai fini della adozione del provvedimento che scatterà **subito** a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Per poter riprendere l'attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L'importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

I compiti di coordinamento in materia spettano all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), prevedendo un **aumento dell'organico** (è prevista l'assunzione di 1.024 unità) e un **investimento in tecnologie** di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza. Previsto anche l'aumento del personale dell'Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Per una maggiore efficacia ed efficienza della vigilanza il decreto prevede inoltre, il rafforzamento della banca dati dell'INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), puntando a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l'INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

Il decreto infine ha rifinanziato la **Cassa Integrazione** prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza COVID-19 e, a fronte dell'andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro

per il **Reddito di Cittadinanza**.

Fisco

Il decreto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19, prevede l'adozione di alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà.

In particolare:

- è previsto il **differimento** del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio") originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. Nello specifico, potranno essere versate entro il **30 novembre 2021** le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021;
- viene prolungato a **150 giorni** dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l'adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito;
- per i piani di rateizzazione già in essere prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso **da 10 a 18 il numero delle rate** che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa;
- sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al **credito di imposta in Ricerca e Sviluppo** al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all'originaria formulazione della misura. Inoltre sono previste semplificazioni della disciplina della patent box.

Ecobonus auto elettriche

Con il decreto è stato rifinanziato per il 2021 con **100 milioni di euro il fondo ecobonus** per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.

In particolare, le nuove risorse vengono ripartite destinando:

- **65 milioni di euro** per incentivare l'acquisto di veicoli M1 compresi nella fascia di emissione 0-60 g/km CO₂,
- **20 milioni di euro** per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 o M1 speciali, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.
- **10 milioni di euro** per l'acquisto di veicoli M1 compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂;
- **5 milioni di euro** per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO₂.

Altre misure

Il decreto prevede infine:

- il rifinanziamento per le misure adottate al fine

dell'equiparazione della **quarantena** per Covid 19 alla malattia;

- la possibilità per i lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni **di astenersi dal lavoro** nel caso in cui sia sospesa l'attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell'infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti;
- misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.